

FONDO VENTIDUE
FONDO PENSIONE DIPENDENTI AUTOBRENNERO

Iscrizione Albo Covip dei Fondi Pensione n. 1428



REGOLAMENTO sulla
“Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 10 marzo 2021

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (c.d. **RITA**) da parte del Fondo Ventidue - Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero (di seguito “Fondo Ventidue” o “Fondo”), così come previsto dalle vigenti norme di legge e dalle previsioni statutarie del Fondo medesimo.

Art. 2 - Definizione di RITA

La legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018) ha modificato il comma 4 dell’art. 11 del D.lgs. n. 252/2005 prevedendo la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (RITA - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro e che soddisfano determinati requisiti.

Ciò premesso, la RITA consiste nell’erogazione frazionata in forma di rendita, in un predeterminato arco temporale fino alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia previsti nel regime obbligatorio (5/10 anni al massimo), di tutto o parte del montante accumulato dall’aderente.

Art. 3 - Requisiti di accesso alla RITA e modalità di presentazione della richiesta

Per usufruire della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), gli aderenti del Fondo devono possedere i requisiti di cui alla successiva lett. a) ovvero b):

a) In caso di richiesta nei 5 anni antecedenti il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (art. 11, comma 4, D.lgs. n. 252/2005):

- cessazione dell’attività lavorativa¹;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
- maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- maturazione di cinque anni² di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 252/2005).

b) In caso di richiesta nei 10 anni precedenti il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e inoccupazione superiore a 24 mesi (art. 11, comma 4-bis, D.lgs. n. 252/2005):

¹ Lo stato di cessazione dell’attività lavorativa (subordinata, autonoma, cariche sociali, ecc., svolta in Italia o all’estero) deve sussistere al momento della presentazione della richiesta di RITA. È, invece, possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell’erogazione della prestazione sotto forma di R.I.T.A.

² Occorre, tuttavia, tenere presenti le modifiche recate dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. 88/2018, in tema di lavoratori che si spostano tra Stati membri dell’Unione europea: laddove ricorrano le condizioni ivi previste sarà, quindi, sufficiente la maturazione di un periodo di 3 anni in luogo degli ordinari 5 anni.

- cessazione dell'attività lavorativa¹;
- inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al raggiungimento dei 24 mesi di inoccupazione a seguito di cessazione dell'attività lavorativa;
- maturazione di cinque anni² di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 252/2005).

Riguardo le modalità di presentazione della richiesta di RITA, l'aderente dovrà trasmettere al Fondo tramite posta (all'indirizzo Via Berlino n. 10, 38121 – Trento (TN)) ovvero via e-mail/PEC (agli indirizzi: fondoventidue@fondoventidue.it e fondoventidue@italianwelfare.com; fondoventidue@pec.it) la seguente documentazione:

- **Modulo di richiesta RITA**, debitamente compilato e firmato, reperibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo www.fondoventidue.it;
- copia valida di un **documento di identità** del richiedente (fronte/retro).

Oltre alla suddetta documentazione, l'iscritto dovrà produrre al Fondo:

- in caso di richiesta della prestazione di cui alla **lett. a)** del presente articolo: certificazione rilasciata dall'INPS (accessibile *online* dal sito dell'INPS stessa) recante il dettaglio dei contributi (ECI o ECOCERT) oppure estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori, ai fini dell'attestazione della maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza;
- in caso di richiesta della prestazione di cui alla **lett. b)** del presente articolo: un certificato del centro per l'impiego con l'attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la relativa data di iscrizione alle stesse, ai fini dell'attestazione dell'inoccupazione superiore a 24 mesi, e la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (c.d. "DID"). In alternativa, se non si intenda procedere ad un reinserimento all'impiego o partecipare a programmi formativi, l'aderente interessato dovrà fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare lo stato di non occupato (*fac-simile* allegato al Modulo di richiesta RITA).

Resta ferma la possibilità -ai sensi del DPR 445/2000- di acquisire una dichiarazione sostitutiva congiuntamente all'impegno scritto del richiedente la RITA a produrre, in caso di richiesta da parte del Fondo, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

Art. 4 - Decorrenza, durata e ulteriori caratteristiche della RITA

La RITA decorre dal momento dell'accettazione della richiesta da parte del Fondo, conseguente alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

All'atto della richiesta l'iscritto deve indicare nel relativo modulo la quota di montante accumulato da impegnare a tale titolo. L'iscritto può impegnare l'intero importo della posizione individuale (per brevità, nel proseguo, "RITA totale") o una sua porzione ("RITA parziale").

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso dell'erogazione della RITA, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione nell'unico comparto del Fondo (Comparto Assicurativo), così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Le rate da erogare, inoltre, verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento (o dell'eventuale diminuzione) del montante derivante dai risultati della gestione assicurativa dello stesso.

Tenuto conto della funzione della RITA, volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito dei lavoratori non occupati, l'erogazione della rendita deve avvenire con una periodicità non superiore ai 3 mesi.

È consentita la possibilità di effettuare versamenti contributivi durante l'erogazione della RITA che, nel caso di RITA parziale, andranno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della stessa, mentre, in caso di RITA richiesta sul totale del montante, andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto d'investimento, salva diversa indicazione dell'aderente.

Art. 5 - Costi

Per la corresponsione delle rate di RITA non è previsto alcun costo a carico dell'aderente, così come indicato nella SCHEDA DEI COSTI allegata alle Informazioni chiave per l'aderente della Nota Informativa.

Art. 6 - Fiscalità

La parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, di cui al precedente comma, facendolo constatare espressamente nella dichiarazione dei redditi. In tal caso la rendita è assoggettata a tassazione ordinaria.

Inoltre, le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Art. 7 – Decesso dell'iscritto in fase di erogazione della RITA

In caso di decesso dell'iscritto durante l'erogazione della RITA, il montante accumulato presso il Fondo, e comprensivo delle rate di RITA non erogate, potrà essere riscattato dagli eredi o dai beneficiari designati secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 252/2005.

Art. 8 – Limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità

Alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art.11, comma 10, del D.lgs. n. 252/2005.

Art. 9 - Diritto di usufruire di anticipi e riscatti sulla porzione di montante non soggetto a RITA

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua di montante individuale l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e delle prestazioni in capitale e/o rendita al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari.

A titolo esemplificativo, l'iscritto potrà richiedere un'anticipazione sulla porzione di montante non destinata alla RITA tenendo presente che la verifica dei limiti anticipabili riguarderà la porzione che non è impegnata nell'erogazione della RITA.

Nel caso di "RITA totale", qualora si intendesse richiedere anticipazioni o altre forme di prestazione, è necessario richiedere previamente la revoca della RITA.

Art. 10 - Trasferimento della posizione individuale in fase di erogazione della RITA

Resta ferma la possibilità per l'iscritto di trasferire ad altra forma pensionistica complementare l'intera posizione individuale -inclusa la parte impegnata a titolo di RITA- con conseguente revoca della stessa. In altri termini, ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Art. 11 - Revoca della RITA

L'erogazione della RITA può essere revocata in qualsiasi momento inviando apposita comunicazione scritta al Fondo. L'esercizio della revoca comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. La revoca della RITA è consentita una sola volta nell'arco dell'erogazione.

Art. 12 - Informativa all'iscritto

L'informativa all'iscritto sulle rate di rendita erogate direttamente dal Fondo verrà fornita su base annuale attraverso il Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo³ e, al pagamento di ogni singola rata, tramite un "conteggio fiscale" riportante il dettaglio delle ritenute fiscali applicate e dell'importo netto liquidato.

³ Tale prospetto, a partire dal 2021 (con riferimento al dettaglio della posizione al 31.12.2020), sostituisce la Comunicazione periodica.